

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-731 del 15/02/2019
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA AGRICOLA BOSI IVO, CON SEDE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO E MACELLO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5280/2017 DEL 04/10/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-776 del 15/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **AZIENDA AGRICOLA BOSI IVO**, CON SEDE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO E MACELLO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56 – **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5280/2017 DEL 04/10/2017** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n. 5280/2017 del 04/10/2017 a favore della Ditta Azienda Agricola Bosi Ivo per la propria attività di allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/10/2018 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/14608 - pratica **SinaDoc n. 31673/2018** - dalla Ditta **Azienda Agricola Bosi Ivo** (C.F./part.IVA 01401140395) con sede legale e attività di allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, per la modifica sostanziale

dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 5280/2017 sopraccitata, a seguito della installazione di un molino di macinazione cereali e di una fossa di scarico dei cereali, afferenti pertanto a due nuovi punti di emissione (E1,E2);

L'istanza di modifica sostanziale ricomprende altresì la nuova valutazione di impatto acustico, mentre lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali nonché la comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, non subiscono variazioni;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31673/2018**, emerge che:

- L'Azienda Agricola Bosi Ivo, in possesso dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 5280/2017, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/10/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA a seguito della installazione di un nuovo impianto di macinazione cereali (E1) e di una fossa di scarico dei cereali (E2);
- l'azienda agricola Bosi Ivo dichiara che in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, ma risultava necessario acquisire documentazione integrativa con contestuale sospensione dei termini del procedimento (nota PGRA 14974/2018);
- vista la successiva richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna in merito alla valutazione di impatto acustico (PGRA 2018/15886 del 13/11/2018);
- dato atto che l'Azienda ha presentato la documentazione integrativa richiesta al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 13/11/2018 e acquisita dalla SAC con PGRA 2018/16929;
- in ottemperanza alla prescrizione 2) dell'allegato B) - *Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* dell'AUA n. 5280/2017, l'Azienda ha inviato in data 08/12/2017, quindi nei tempi stabiliti, la dichiarazione riassuntiva delle particelle di terreno in uso per lo spandimento con le informazioni richieste relative alle pendenze degli stessi, acquisita da Arpae con PGRA/2017/16178. Dall'esame della suddetta documentazione emerge la necessità di richiedere verifiche della comunicazione di utilizzazione agronomica n. 12857 attualmente vigente e aggiornamenti in relazione all'utilizzo dei terreni in pendenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistica e per la valutazione di impatto acustico (PGRA 2019/24812 del 14/02/2019);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PGRA 2018/17626 del 18/12/2018).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Azienda Agricola Bosi Ivo nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio della propria attività di allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 5280/2017 a favore dell'**Azienda Agricola Bosi Ivo** (C.F./part.IVA 01401140395) avente sede legale e attività di allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, a seguito della installazione di un molino di macinazione cereali e di una fossa di scarico dei cereali, afferenti pertanto a due nuovi punti di emissione (E1,E2), fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n.5280/2017 del 04/10/2017;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento o un utilizzo dei servizi igienici da parte di un numero di addetti superiori a 2 AE, che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetti a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **le sorgenti sonore devono essere attivate esclusivamente in tempo di riferimento diurno (06-22);**
- **il ventilatore e il filtro a servizio del punto di emissione E1, devono essere installati all'interno del fabbricato;**

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale di AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'azienda Agricola Bosi Ivo gestisce un allevamento di avicoli in Comune di Brisighella, Via Samoggia, n.56. I capi attualmente presenti sono circa 5000;
- nell'azienda è presente una piccola attività di macellazione per la vendita diretta di polli, capponi e faraone. Con la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con la Determina Dirigenziale n. 5280/2017, la Ditta richiede di installare un impianto di macinazione dei cereali e una fossa di scarico; l'attività di macinazione verrà svolta 3-4 volte al giorno per 5 giorni a settimana. L'attività di molitura non verrà svolta nei mesi da novembre a febbraio e nel periodo giugno-agosto verrà effettuata per circa 3 giorni a settimana. L'impianto di macinazione (E1) è dotato di idoneo sistema di abbattimento mediante installazione di filtro a maniche;
- Lo scarico di cereali (mais, orzo, soia e grano) vengono conferiti nella fossa di scarico (E2) con una periodicità di circa 2-3 volte al mese. Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in fase di scarico, l'Azienda utilizzerà una rete antipolvere posta attorno alla fossa di scarico. Sul confine a lato della fossa di scarico, sono presenti alberatura ad alto fusto.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOLINO CEREALI – F.M. - NUOVO -**

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – FOSSA SCARICO CEREALI – Emissione diffusa -**Prescrizioni:**

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con **E1 – molitura cereali** - dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. **In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Al fine di contenere il più possibile le emissioni diffuse provenienti dalla fossa, deve essere limitata l'altezza di caduta dei cereali dai camion e gli stessi devono essere posizionati il più vicino possibile alla fossa. Deve essere mantenuta in efficienza e sempre integra la rete antipolvere posizionata attorno alla fossa di scarico. Alla fine dello scarico, se necessario, la Ditta deve procedere alla pulizia dell'area circostante;
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del **nuovo punto di emissione E1, il 30/06/2019**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1). Entro tale data deve essere comunicato anche l'avvio di utilizzo della fossa di scarico (E2);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sul sistema di abbattimento installato sulla emissione E1, la sostituzione del filtro e le eventuali anomalie dello stesso, **con frequenza almeno annuale;**
 - i periodi di funzionamento della fossa di scarico E2, **con frequenza almeno mensile.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

a) Nell'insediamento sito in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, l'Azienda Agricola Bosi Ivo svolge l'attività di allevamento avicolo (polli da carne) e inoltre una piccola attività di macellazione, che si svolge con frequenza di due volte la settimana. Gli scarti di lavorazione (sangue, penne, interiora, teste e zampe) vengono raccolti in appositi contenitori a tenuta e conservati in cella frigorifera per il conferimento a ditta autorizzata allo smaltimento secondo le normative vigenti. Sono scaricate previo trattamento le acque di lavaggio delle attrezzature e del locale utilizzato per la macellazione del pollame, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici per gli addetti all'attività di macellazione.

b) La consistenza dell'insediamento è inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE), in particolare il numero degli AE dell'insediamento risulta essere 2 in relazione al numero degli addetti dell'attività ed al quantitativo di reflui assimilati ai domestici che vengono prodotti dal lavaggio delle attrezzature e del locale (dichiarazione dell'Azienda).

c) Le acque reflue domestiche e quelle assimilate alle domestiche saranno trattate preventivamente in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente inviate ad un filtro batterico anaerobico, quindi trattate ancora in una fossa Imhoff e scaricate in un fosso previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento.

d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate alle domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della DGR 1053/2003 in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (2 AE).

Prescrizioni


a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e delle assimilate alle domestiche, quali pozzetto degrassatore e fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

b) per quanto possibile, dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca,...);

b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

c) **la planimetria della rete fognaria** - Progetto impianto fognario in scala 1:100 - costituisce **parte integrante e sostanziale della presente AUA e viene allegata.**

Planimetria delle rete fognaria



OBBER PRETOLANI - TOPOGRAFO via Samoggia, 51/a - 48013 - BRISIGHELLA (RA) - tel. 347 8657782 - mail ober.pretolani@gmail.com - p.iva 02056180397 - c.f. PRTBRO76B19D4581

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

Condizioni

A) Nel sito di via Samoggia n. 56, in comune di Brisighella, vengono allevati polli da carne con uso di lettiera, con adozione di un ingrasso per 1,5 cicli/anno della durata di 120 giorni. Si allevano circa 5000 capi per anno. Il peso vivo complessivo è pari a 9,38 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente.

C) L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni disponibili risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 58.95. L'azienda utilizza direttamente l'effluente zootecnico per lo spandimento su terreni agricoli in parte in proprietà e in parte in concessione. Parte dei terreni hanno pendenza elevata, anche oltre il 10%. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo pari a 2344 kg, quindi inferiore a 3000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

D) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 12857 (di rinnovo).

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del suddetto Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato, e s.m.i.

In particolare vanno rispettati gli obblighi e divieti stabiliti nell'art. 31 "*Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati*" e le precauzioni operative specificate nell'allegato II "*Utilizzazione agronomica: criteri generali*" al par. 3 "*Distribuzione di effluenti di allevamento e digestato in terreni in pendenza*".

2) **entro 60 giorni dal rilascio della presente modifica sostanziale di AUA** vanno trasmessi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae e al Servizio Territoriale Arpae competente, gli esiti della verifica dei terreni effettivamente utilizzati tra quelli indicati nel quadro 10 della Comunicazione n. 12857 (di rinnovo), da correlare con la dichiarazione inviata in data 08/12/2017. Va conseguentemente aggiornato il quadro 10 mediante modifica della Comunicazione n. 12857 (di rinnovo). Inoltre, viste le pendenze di alcuni dei terreni disponibili, anche superiori al 20%, quindi non utilizzabili per lo spandimento di liquami suini dell'altro allevamento gestito dall'Azienda, va verificata l'associazione terreno - allevamento di cui alla colonna 17 del quadro 10 della Comunicazione, aggiornandolo eventualmente anche per tale aspetto. Va inoltre fornito, con relazione allegata alla modifica della Comunicazione, l'elenco delle distribuzioni degli effluenti dell'allevamento di via Samoggia effettuate nel 2018 (precisando per ogni particella la tipologia di effluente e il quantitativo distribuito nel 2018).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.